

Esonero parziale dagli obblighi occupazionali - L. 68/1999

Vademecum per le aziende

1. PRESENTAZIONE ISTANZA

La ditta interessata invia il [modello A- Istanza di concessione esonero](#) compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla definizione delle speciali condizioni che giustificano l'esonero, all'indirizzo PEC politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it

- L'istanza di concessione dell'esonero parziale deve essere presentata alla Regione in cui ha sede l'unità produttiva per cui si chiede l'esonero.
- Per le istanze di esonero riferite a più unità produttive, dislocate nella stessa Regione, la domanda è presentata alla Regione in una unica istanza.
- Per le istanze di esonero riferite a più unità produttive, dislocate in diverse Regioni, la domanda è presentata alla Regione in cui l'azienda ha la sede legale, che la trasmette alle altre Regioni interessate per le concessioni di loro competenza.

2. TEMPISTICHE

L'Ufficio regionale competente trasmette all'azienda la comunicazione di avvio procedimento, insieme alla concessione dell'esonero in via provvisoria, che decorre dalla data di presentazione dell'istanza.

L'esito finale dell'istruttoria verrà pubblicato sul [sito regionale](#) entro 120 giorni, con determinazione dirigenziale.

Contro il provvedimento è possibile fare ricorso ai sensi di legge.

Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro della Regione Piemonte.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

Massimo 36 mesi.

Eventuali variazioni inerenti la natura giuridica o l'assetto organizzativo dell'impresa, intervenute nel corso del periodo di concessione, vanno comunicate con l'apposito [modello D - Comunicazioni relative alla variazione dei dati aziendali](#).

4. RINNOVO

E' possibile, entro 60 giorni dalla scadenza della concessione, procedere con la richiesta di rinnovo per ulteriori massimi 36 mesi.

La richiesta di rinnovo va presentata compilando in ogni sua parte l'apposito [modello B - Istanza di rinnovo esonero](#), da inviare all'indirizzo PEC:

politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it

Entro 120 giorni l'esito dell'istruttoria sarà pubblicato sul [sito regionale](#) con determinazione dirigenziale.

5. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Entro il 31 gennaio di ogni anno:

- la ditta deve trasmettere il prospetto informativo, inerente la situazione della ditta al 31/12 dell'anno precedente, presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia autonoma (Prodis per la Regione Piemonte);
- la ditta deve trasmettere, a mezzo PEC, il [Modello C/ANNO](#), documento per il conteggio dell'importo del contributo esonerativo relativo all'anno precedente, in cui indicare la situazione iniziale e le eventuali variazioni intercorse nell'anno solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre), in termini di:
 - base di computo/organico netto;
 - disabili in forza (comprese le compensazioni territoriali);
 - disabili esonerati.

Il modello va inviato anche nel caso non si riscontrino variazioni.

Entro il 30 giugno di ogni anno

- la ditta riceve, a mezzo PEC, l'avviso di pagamento di quanto dovuto per l'annualità precedente.

Entro il 15 ottobre di ogni anno

- la ditta provvede al versamento di quanto dovuto con la possibilità di effettuare 2 pagamenti (acconto entro il 31 luglio e saldo entro il 15 ottobre).

6. SANZIONI

In caso di mancato o inesatto pagamento l'ufficio diffida la ditta a sanare entro 15 giorni lavorativi; trascorso tale termine avverrà la dovuta segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per l'irrogazione delle sanzioni previste.

7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 12 marzo 1999, n. 68.
- Decreto del Ministro del Lavoro 7 luglio 2000 n. 357.
- Decreto del Ministro del Lavoro del 30 settembre 2021 n. 193.
- Deliberazione della Giunta regionale del 18 novembre 2022 n. 10-5968.